

Indennità di funzione e indennità di servizio esterno - Art. 56-quinques e 56-sexies CCNL 21.05.2018.

Nell'ambito della specifica sezione dedicata alla Polizia Locale, sono introdotte due nuove indennità a favore di tale personale, a carico delle risorse decentrate annualmente disponibili: l'indennità di servizio esterno e l'indennità di funzione, la cui disciplina (criteri e misura) è demandata alla contrattazione integrativa.

La stessa trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipula del CCNL 21/05/2018.

L'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 prevede che la contrattazione integrativa debba destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a (performance organizzativa), b (performance individuale), c (indennità condizioni di lavoro), d (indennità turno, reperibilità, compensi art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000), e (indennità specifiche responsabilità), f (indennità di funzione e di servizio esterno Polizia Locale) la parte prevalente (almeno il 50%) delle risorse variabili del fondo ex art. 67, comma 3 (con esclusione delle lettere c – risorse specifiche disposizioni di legge, f – risorse destinate ai messi notificatori, g – trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco), nonché alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

Per quanto riguarda l'indennità di servizio esterno, essendo la stessa obbligatoria al verificarsi delle condizioni prevista dall'art. 56-quinques, del CCNL 21/05/2018, riteniamo che, per garantire un equilibrio del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di destinazione che di utilizzo, riteniamo più corretto e maggiormente cautelativo porre tale istituto a carico delle risorse stabili del fondo.